

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Con riferimento a un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato il 21 novembre 2012 e anticipatamente estinto in corrispondenza della novantacinquesima rata, la ricorrente chiede all'Abf di condannare l'intermediario ex art. 125 sexies tub al pagamento di € 499,99 per oneri corrisposti e non maturati, oltre interessi dal reclamo. chiede altresì la restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza e la refusione delle spese difensive per € 200,00.

L'intermediario controdeduce che: ha già rimborsato alla cliente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante orientamento della Banca d'Italia, dell'Arbitro Bancario Finanziario e del Giudice ordinario; il contratto indica in maniera chiara la natura up front delle "Commissioni di istruttoria" e delle "Provvigioni all'intermediario del credito"; sempre chiaramente sono indicate come rimborsabili in base al criterio pro rata temporis le "spese per le comunicazioni periodiche" (comunque gratuite) e le "spese di incasso quote"; queste ultime sono state rimborsate alla cliente in sede di conteggio estintivo. Con riferimento alle provvigioni all'intermediario del credito, sono riferite ad una attività prodromica alla sottoscrizione del contratto, fatturate dall'intermediario del credito non appena concluso il contratto e a questo immediatamente versate; le commissioni di istruttoria non sono rimborsabili in quanto l'attività istruttoria identifica lo svolgimento di compiti relativi alla fase preliminare della concessione del prestito; nel caso oggetto di ricorso si è provveduto a decurtare in fase di conteggio estintivo gli oneri up-front seguendo il criterio previsto per la restituzione degli interessi corrispettivi; la richiesta di restituzione degli interessi secondo il metodo del pro rata temporis è

infondata, in quanto si evince dal piano di ammortamento alla francese, come risulta dal modulo SECCI sottoscritto dalla cliente; è da respingere anche la richiesta di rimborso delle spese di assistenza tecnica, incompatibile con la natura del procedimento ABF.

Chiede il rigetto del ricorso.

La cliente ha espressamente rinunciato alle repliche.

DIRITTO

La domanda della ricorrente è volta al riconoscimento del diritto a una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e alla conseguente restituzione ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, tub.

Il contratto è stato concluso il 21 novembre 2012. Il Collegio, richiamata Corte Cost. 263/2022 e richiamato altresì il proprio consolidato orientamento (da ultimo, dec. n. 10712 del 11 ottobre 2024), reputa che anche per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trovi applicazione l'originario disposto dell'art. 125sexies tub come interpretato dalla sentenza c.d. Lexitor (CGE, 11 settembre 2019 C-383/18) e cioè nel senso di riconoscere, al consumatore che estingue ante tempus il finanziamento, il diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, siano essi ricorrenti o istantanei, escluse le imposte (in conformità all'art. 27 del d.l. 10 agosto, n. 104, convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136).

Quanto ai criteri di calcolo dei costi da ridurre, nel solco della decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, per i costi recurring sarà adottato un criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Dalla documentazione prodotta, risulta che il contratto è stato anticipatamente estinto al 31 dicembre 2020, in corrispondenza della rata n. 95 sulle 120 complessive. È agli atti copia del conteggio estintivo emesso dall'intermediario da cui risulta il rimborso delle somme di € 137,50 a titolo "Rimborso Commissioni della Mandataria", di € 128,25 a titolo di "Rimborso provvigioni agente/intermediario del credito" e di € 35,22 a titolo di "Rimborso premio assicurazione vita" di cui la stessa cliente dà atto nel ricorso.

La cliente chiede la restituzione di ulteriori € 473,43 a titolo di interessi corrispettivi non maturati calcolati secondo il criterio pro rata temporis, oltre a quanto già rimborsato in conteggio estintivo (€ 158,47). Il Collegio rileva al riguardo che nel modulo SECCI allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio pro rata temporis e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese. In ragione di tale ambiguità, va preferita una interpretatio contra proferentem ex artt. 1370 c.c. e 35 cod. cons., con conseguente applicazione del criterio pro rata temporis anche per la restituzione della quota interessi (Collegio di Coordinamento pronunce n. 6885 e n. 6888 del 3/5/2022).

Quanto ai premi assicurativi, la documentazione prodotta dall'intermediario risulta idonea a comprovare l'applicabilità del criterio contrattuale, potendosi ritenere tale criterio chiarito ex ante alla cliente (Collegio di Coordinamento n. 13169 del 20/12/2024).

Posto che le Commissioni alla Mandataria e le Provvigioni all'intermediario del credito vanno qualificate

come recurring sulla base di espressa previsione contrattuale e che le Spese di Istruttoria manifestano chiara indole upfront, siccome destinate a remunerare attività circoscritte alla fase precontrattuale, il Collegio reputa che le pretese della cliente meritino soddisfazione nella misura di seguito rappresentata:

Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	20.83%
Data di inizio del prestito	2/1/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	5.21%

rate pagate	95	rate residue	25	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni mandataria (B)				360.00	Recurring	20.83%	75.00	137.50	-62.50
Provvigioni intermediario (C)				615.60	Recurring	20.83%	128.25	128.25	0.00
Commissione di istruttoria (E)				300.00	Upfront	5.21%	15.62	0.00	15.62
Polizza Vita				183.48	Criterio contrattuale	***	35.22	35.22	0.00
Interessi (I)				3,033.14	Recurring	20.83%	631.90	158.47	473.43
Totale									426.55

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo indicato, pari a € 426,55, da arrotondare a € 427,00, è inferiore a quanto chiesto dalla cliente che ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo.

Dovranno essere corrisposti anche gli interessi legali, oggetto di puntuale domanda, dal reclamo al saldo (Collegio di Coordinamento n. 5304/2013).

Non può essere accolta la domanda volta alla restituzione delle quote versate in eccedenza siccome del tutto sguarnita di prova.

Ritenuto, infine, che nel caso in esame la presenza di un legale non era oggettivamente necessaria, non ravvisandosi alcun comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell'intermediario né questioni oggetto di controversia particolarmente difficili e complesse, deve essere respinta la domanda di refusione delle spese di assistenza professionale (Coll. Coord, n. 4580/2025).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 427,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE